



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 - 31056 RONCADE (TV) - Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 - Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud - C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it - Pec: tvic875005@pec.istruzione.it - sito web: www.icroncade.edu.it

Circolare n. 101

Roncade, 09 ottobre 2023

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO
ALL'ALBO ON LINE

OGGETTO: Indizione delle elezioni SUPPLETIVE del CONSIGLIO D'ISTITUTO per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - Componente genitore (n. 1 genitore).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;

VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/7/1991 modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, concernente le norme sull'elezione del Consiglio d'Istituto;

VISTO il T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 297 il 16/04/1994, Parte I -Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

VISTA la Nota MIM prot. n. 297905 dell'11/09/2023 "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- a. s. 2023/2024" del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2023/2024;

VISTA la nota USR Veneto prot. n. 25432 del 05/10/2023;

VISTA la decadenza dal ruolo di n. 1 membro del Consiglio di Istituto della componente genitori;

CONSIDERATO che le elezioni suppletive sono indette quando, prima della scadenza del termine, a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione dei membri del consiglio, non è più possibile provvedere a surrogazione, ai sensi dell' OM 215/91, artt. 52 e 53 e art. 35 comma 1 Dlgs 297/94;

CONSIDERATO l'art. 35 del Dlgs 297/94 che dispone: "Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive".

VISTA l'impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettiva lista di genitori eletti per il triennio 2021/2024;

DECRETA

L'indizione delle elezioni suppletive per la nomina di n. 1 componente genitore del Consiglio d'Istituto, in carica per l'anno scolastico 2023/2024, ai sensi del comma 10, dell'art.8 del D. L.vo n. 297/94.

Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni:

-domenica 26 novembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

-lunedì 27 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Le votazioni per le elezioni suppletive si svolgeranno in presenza, presso le sedi della scuola secondaria di Roncade e Monastier, secondo la procedura di seguito indicata.

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 Membri così assegnati:

- il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- n.8 Rappresentanti dei docenti eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- n.8 Rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- n.2 Rappresentanti del Personale ATA.

Si precisa che Componente elegge i propri rappresentanti e le elezioni suppletive per le quali si procede all'indizione sono finalizzate all'elezione – per il solo a.s. 2023/2024 – di n. 1 componente del Consiglio di Istituto – COMPONENTE GENITORI

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola.

L' ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore.

I genitori che hanno figli iscritti in classi/sezioni diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore (O.M. n. 215/91 art. 27 comma 8).

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della scuola (all'attenzione della Sig.ra Felicia Cordone), **dalle ore 09.00 del giorno 06/11/2023 alle ore 12.00 del giorno 11/11/2023** (art. 32 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91).

Ciascuna lista COMPONENTE GENITORI deve essere *presentata* da almeno 20 presentatori. I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste e possono presentare una sola lista.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI pari al doppio dei rappresentanti da eleggere: **COMPONENTE GENITORI N. 2 CANDIDATI SU 1 COMPONENTE DA ELEGGERE.**

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato.

PRESENTAZIONE LISTE

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita (solo per i candidati), nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

PROPAGANDA ELETTORALE

L'illustrazione dei programmi potrà avvenire a cura dei presentatori di lista e dei candidati dal 18° (**dall'8 novembre 2023**) giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (**al 24 novembre 2023**). È consentita la distribuzione di materiale propagandistico, previa visione del Dirigente Scolastico.

ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

I genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola voteranno c/o il plesso della Scuola Secondaria di I° grado di Roncade e c/o il plesso della Scuola Secondaria di Monastier.

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da uno scrutatore che fungerà da Segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto

(a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché i candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari

15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 297 del 1994 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Si allega al presente decreto la modulistica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse